



CITTÀ DI CANALE

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
COMUNALE
della
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 in data 09/04/2014*

SOMMARIO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 1 - Istituzione del tributo	7
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento	8
Art. 3 - Definizioni.....	8
Art. 4 - Rifiuto solido urbano, rifiuto speciale e rifiuto speciale assimilato all'urbano	9
Art. 5 - Soggetto attivo.....	11
Art. 6 - Soggetto passivo	11
Art. 7 - Presupposto oggettivo.....	12
Art. 8 - Locali esclusi dal tributo	13
Art. 9 - Definizione di aree imponibili.....	15
Art. 10 - Aree escluse dal tributo	15
Art. 11 - Decorrenza del tributo	16
Art. 12 - Vincolo di solidarietà.....	17
Art. 13 - Istituzioni scolastiche.....	17
CAPO II: COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	
TARI	18
Art. 14 - Piano finanziario.....	18
Art. 15 - Commisurazione della tariffa	18
Art. 16 - Composizione della tariffa	19
CAPO III: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA	20
Art. 17 - Categorie di contribuenza.....	20
Art. 18 - Utenze domestiche.....	20
Art. 19 - Classificazione delle utenze domestiche.....	21
Art. 20 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	21
Art. 21 - Utenze non domestiche	22
Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche	22
Art. 23 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	23
Art. 24 - Determinazione della superficie imponibile	24
Art. 25 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche.....	25

CAPO IV: DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI.....	26
Art. 26 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni.....	26
Art. 27 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso.....	26
Art. 28 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti.....	27
Art. 29 - Riduzione per il compostaggio domestico.....	27
Art. 30 - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche.....	28
Art. 31 - Riduzioni alle utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	30
Art. 32 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali non assimilati	30
Art. 33 - Agevolazioni	31
Art. 34 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio	31
Art. 35 - Cumulo di riduzioni.....	32
CAPO V: DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO.....	33
Art. 36 - Tributo giornaliero	33
Art. 37 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive.....	34
CAPO VI: DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	35
Art. 38 - Obbligo di dichiarazione	35
Art. 39 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	36
Art. 40 - Termini per il pagamento del tributo	38
Art. 41 - Versamento del tributo.....	39
Art. 42 - Tributo provinciale.....	39
Art. 43 - Dilazioni di pagamento e rateazioni.....	40
Art. 44 - Rimborsi	40
Art. 45 - Somme di modesto ammontare.....	40
Art. 46 - Funzionario responsabile del tributo	41
CAPO VII: ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO	42
Art. 47 - Accertamenti	42
Art. 48 - Sanzioni.....	42
Art. 49 - Contenzioso.....	43
Art. 50 - Trattamento dei dati personali	43
CAPO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	44

Art. 51 - Clausola di adeguamento	44
Art. 52 - Entrata in vigore e abrogazioni	44
<i>ALLEGATO A - SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI.....</i>	<i>45</i>
<i>ALLEGATO B - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>47</i>

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

3. La classificazione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013.

2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

b) «locali», le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

c) «aree scoperte», sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

d) «utenze domestiche», le superfici adibite a civile abitazione, anche da comunità quali caserme e istituti religiosi;

e) «utenze non domestiche», le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

f) «compostaggio», processo biologico che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost) a partire dagli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (articolo 183, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 152/2006).

Art. 4

Rifiuto solido urbano, rifiuto speciale e rifiuto speciale assimilato all'urbano

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

3. Sono invece rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose di cui al comma 3, elencate nell'Allegato A del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti) superiore a 500 mq., il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive modificazioni e integrazioni e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'Art. 4 del presente regolamento.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, Bed & Breakfast e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 7

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono considerati, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusa su tre lati, a qualsiasi uso adibita.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi essenziali (erogazione idrica, elettrica, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8

Locali esclusi dal tributo

1. Sono escluse dal tributo, a sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, le superfici già indicate all'Art. 7, comma 4 del presente regolamento.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

c) i solai e sottotetti non abitabili;

d) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; i forni; i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione); i silos e simili; i depositi di materie prime; le serre; i granai; le cantine di invecchiamento (barriques), ove non si ha, di regola, presenza umana;

e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti; sono invece soggette alla tariffa le superfici destinate agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelle adibite a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

f) le cappelle votive, le chiesette aperte solo in occasione di particolari ricorrenze festive;

g) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le superfici occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infissi stabilmente al suolo.

4. Sono altresì esclusi dal tributo:

a) i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'Art. 4, comma 4, del presente regolamento.

5. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi dei precedenti commi, che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla

superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale, qualora quest'ultima venga utilizzata per il calcolo dell'imponibile.

6. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Definizione di aree imponibili

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

2. Per i distributori di carburante, oltre ai locali, è di regola soggetta a tariffa l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 10

Aree escluse dal tributo

1. Sono escluse dal tributo, a sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, le superfici già indicate all'Art. 7, comma 4, del presente regolamento.

2. Sono inoltre escluse dall'applicazione del tributo, in aggiunta alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate all'Art. 8 del presente regolamento:

- a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
- b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) per gli impianti di autolavaggio, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11

Decorrenza del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante o se la cessazione sia stata accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la

dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 39 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuati ai precedenti Art. 7 e Art. 9 del presente regolamento, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13

Istituzioni scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II
COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER
LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14

Piano finanziario

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.

Art. 15

Commisurazione della tariffa

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16

Composizione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

Categorie di contribuenza

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, quali precisati ai successivi Art. 19 e Art. 22 del presente atto, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18

Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali cantine, magazzini, autorimesse, ecc. .

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.

3. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Le variazioni intervenute successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 40, comma 5, del presente regolamento, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

4. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume forfetariamente pari a due, salvo dimostrazione o certificazione del numero inferiore.

6. Le variazioni del numero del numero di occupanti delle utenze domestiche di cui al comma precedente devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi Art. 38 e Art. 39 del presente regolamento. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 19

Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 21

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie di contribuenza delle utenze non domestiche sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999 ed elencate nell'Allegato B al presente regolamento.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. In particolare, le aziende agricole sono classificate nella categoria 20.

3. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. In particolare, l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B al presente regolamento, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT, ed è relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; si intendono quindi ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi).

5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, quali:

a) parte delle superfici delle unità immobiliari adibite a civile abitazione che sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale;

b) locali e aree ad uso bar, ristorante e simili utilizzati da associazioni, circoli sportivi, ecc., che dovranno essere dichiarati separatamente dai locali e dalle aree utilizzati ai fini istituzionali.

Art. 23

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (v. Allegato B del presente regolamento).

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (v. Allegato B del presente regolamento).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. All'interno di ogni singola categoria è possibile la creazione di una o più sottocategorie con coefficienti di potenziale produzione differenziati, purchè rientranti nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999.

Art. 24

Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, comprendendovi gli eventuali soppalchi.

3. Per i vani scala la superficie di riferimento è calcolata una sola volta per piano, in base allo sviluppo in orizzontale della scala, comprensiva dei pianerottoli.

4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato vengono arrotondate per difetto.

5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 25

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
ESENZIONI

Art. 26

Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 27

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:

a) 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale continuativo, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione o certificazione presentata dal contribuente.

Art. 28

Riduzioni per minore produzione di rifiuti

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:

a) per le sole utenze domestiche, ai sensi del comma 658 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: riduzione per il compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo Art. 29 del presente regolamento;

b) per le sole utenze non domestiche, ai sensi del comma 661 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: riduzioni rapportate alla quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato direttamente al recupero con ditte autorizzate, secondo quanto previsto nel successivo Art. 30 del presente regolamento.

Art. 29

Riduzione per il compostaggio domestico

1. La tariffa è ridotta del 20% per le utenze civili che si impegneranno ad autosmaltire la frazione organica dei propri rifiuti solidi urbani, attraverso la pratica del compostaggio domestico, su terreni in loro disponibilità. A tale fine gli utenti dovranno dichiarare, mediante autocertificazione da presentarsi esclusivamente sui moduli predisposti dall'Ufficio Tributi, e sotto la loro personale responsabilità:

a) di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici attraverso la pratica del compostaggio domestico;

b) di avere la disponibilità, personale o di altri componenti del nucleo familiare, nell'ambito del territorio comunale, di un appezzamento di terreno (la disponibilità dovrà essere dimostrabile con: titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento; contratto di locazione; contratto di comodato d'uso);

c) che il terreno sul quale verrà effettuato il compostaggio (fondo agricolo, orto di casa colonica, giardino di villa, ecc.) è posto nelle immediate vicinanze dell'abitazione e comunque non oltre un raggio di 300 metri dalla stessa, è sufficientemente ampio e di comodo accesso;

d) di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;

e) di essere consapevole che, per effetto della riduzione della tassa, il Comune sarà esonerato dal prestare il servizio di raccolta della frazione umida e verde;

f) di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, con controllo da parte degli incaricati del comune.

2. Sono comunque escluse dalla pratica del compostaggio domestico le aree esterne condominiali, sia che siano di proprietà comune che assegnate in via esclusiva.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione.

4. La riduzione si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, se precedente alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 40 del presente regolamento; si applica invece dall'anno successivo se la dichiarazione viene presentata posteriormente.

Art. 30

Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 33% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi

a consuntivo, di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.

3. La riduzione tariffaria di cui al precedente comma 1 è graduata in base alla seguente tabella:

Percentuali di recupero	Riduzione
Nel caso di recupero dal 33% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti:	15%
Nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti:	30%
Nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti:	50%

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

5. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 31

Riduzioni alle utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Ai sensi del comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo Art. 32 del presente regolamento.

Art. 32

Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta delle seguenti misure percentuali:

Descrizione categoria	Riduzione superficie
Categoria Attività 18 delle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	34%
Categoria Attività 19 delle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto)	50%

3. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti.

Art. 33

Agevolazioni

1. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, sono concesse agevolazioni, sotto forma di esenzioni o di riduzioni, secondo i seguenti criteri:

a) esenzione totale per locali ed aree della casa di riposo "Ospedale Ricovero P.Toso", che persegue una finalità di alto rilievo sociale;

b) esenzione totale per i locali destinati in via esclusiva all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;

c) in via del tutto transitoria e per i primi tre anni di imposizione, qualora l'applicazione del metodo normalizzato determini un incremento della tariffa di riferimento per le utenze non domestiche superiore al 25% rispetto all'ultima tariffa TARSU applicata, possono essere previste agevolazioni fino alla riduzione a 1/4 dell'aumento prospettato. La misura di queste agevolazioni sarà determinata contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. La copertura finanziaria delle agevolazioni verrà garantita attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio. Le autorizzazioni di spesa non potranno eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

Art. 34

Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come previsto al comma 656 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o

pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni.

2. Ai sensi del comma 657 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, delimitate dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione, la tassa è dovuta nella misura del 30 per cento della tariffa. Si applica la tassa nella misura ridotta del 30 per cento della tariffa anche per le aree del mercato ambulante della domenica, giorno in cui non è effettuata la raccolta.

Art. 35

Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

2. In ogni caso il cumulo delle riduzioni non potrà superare il limite della diminuzione del 70% della tariffa.

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 36

Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni di durata dell'occupazione. Le frazioni di giorno vengono computate come giorni interi.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 100%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo quanto previsto al successivo comma.
6. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali e i titolari di altre concessioni di occupazioni di suolo pubblico ricorrenti, con continuità pluriennale, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate e nei termini e con le modalità previsti per la tassa annuale.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP/COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.

8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

9. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.

10. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 37

Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 38

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 39

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, se inferiore al numero forfetario previsto al precedente Art. 18 del presente regolamento;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistenti, il numero dell'interno, la scala e il piano;

d) i dati catastali dei locali e delle aree e il titolo della loro occupazione o detenzione;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;

d) i dati catastali dei locali e delle aree e il titolo della loro occupazione o detenzione;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata; in caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

Art. 40

Termini per il pagamento del tributo

1. La TARI è versata in autoliquidazione dal contribuente in numero due rate, alle seguenti scadenze:

- 1^ rata entro il 31 Ottobre dell'anno di competenza;
- 2^ rata entro il 31 Dicembre dell'anno di competenza.

2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

3. È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

5. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.

6. In caso di mancato versamento entro i termini di cui al comma 1 si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997.

Art. 41

Versamento del tributo

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 42

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Art. 43

Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Art. 44

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui il contribuente ha risposto ai chiarimenti richiesti dal Comune.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 45

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 10,00 per anno d'imposta.

Art. 46

Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 47

Accertamenti

1. L'ufficio Tributi provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. L'ufficio Edilizia Privata e l'ufficio Commercio assicurano all'ufficio Tributi ogni possibile collaborazione per quanto riguarda le banche dati catastali e il collegamento con l'Agenzia del Territorio, l'accesso alle pratiche edilizie e commerciali, la tempestiva comunicazione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza. L'ufficio di Polizia Municipale coadiuva l'Ufficio Tributi negli accertamenti, se richiesto, e nella notifica di atti.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 48

Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 49

Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 50

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 52

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 22 Luglio 2011.

ALLEGATO A - SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 4 del presente regolamento, le sostanze elencate nella seguente tabella:

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	
1	Imballaggi in genere primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
2	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
3	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4	Cassette, pallets
5	Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
6	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
7	Paglia e prodotti di paglia
8	Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura
9	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
10	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
11	Feltri e tessuti non tessuti
12	Pelle e similpelle
13	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti
16	Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
17	Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
18	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica, e simili)
19	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro e simili
21	Nastri adesivi

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	
22	Cavi e materiale elettrico in genere
23	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
24	Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
25	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)
26	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
27	Accessori per l'informatica (L. 146 22.02.1994 art. 39)
28	Teli di serra e contenitori bonificati di fitosanitari

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Attività	Coeff.	Coeff.	Coeff.	Coeff.	Coeff.	Coeff.
		KC Min	KC Max	KC Medio	KD Min	KD Max	KD Medio
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,54	3,28	5,50	4,39
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,37	2,50	3,50	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,56	4,20	4,90	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,82	6,25	7,21	6,73
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,51	3,10	5,22	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,43	2,82	4,22	3,52
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,42	9,85	13,45	11,65
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,02	7,76	8,88	8,32
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,13	8,20	10,22	9,21
10	Ospedali	1,07	1,29	1,18	8,81	10,55	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,30	8,78	12,45	10,62
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,58	4,50	5,03	4,77
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,20	8,15	11,55	9,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,46	9,08	14,78	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	4,92	6,81	5,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,44	8,90	14,58	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,29	8,95	12,12	10,54

Cat.	Attività	Coeff.	Coeff.	Coeff.	Coeff.	Coeff.	Coeff.
		KC Min	KC Max	KC Medio	KD Min	KD Max	KD Medio
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,93	6,76	8,48	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,25	8,95	11,55	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,65	3,13	7,53	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	4,50	8,91	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	7,60	45,67	78,97	62,32
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	6,24	39,78	62,55	51,17
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	5,13	32,44	51,55	42,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,39	16,55	22,67	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	12,60	21,40	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	9,23	58,76	92,56	75,66
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,15	12,82	22,45	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	5,21	28,70	56,78	42,74
30	Discoteche, night-club	1,04	1,91	1,48	8,56	15,68	12,12